

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

9.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 MARZO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRINI GIORGIO

INDICE		PAG.
Congedi:	PAG.	
PRESIDENTE	61	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (343-B)	61	
PRESIDENTE	61, 62	
BRIZIOLI, <i>Relatore</i>	62	
TERRANA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	62	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Partecipazione della Società « Alitalia » — Linee aeree italiane — alla gestione della Società « Somali Airlines » (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (437-B)	63	
PRESIDENTE	63	
MARRACCINI <i>Relatore</i>	63	
TERRANA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	63	
Proroga della concessione e finanziamento dell'esercizio della ferrovia metropolitana di Roma (Termini-EUR) esercitata dalla STEFER per conto dello Stato (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (936)	63	
PRESIDENTE	63, 64	
DAMICO	64	
		PAG.
		MONACO : 64
		TERRANA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i> 64
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 65

La seduta comincia alle 9.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bianchi Gerardo, Dagnino e Gatto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (343-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, modificato dalla VII Commissione permanente del Senato: « Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 5 marzo abbiamo deliberato su tutte le modifiche introdotte dalla VII Com-

missione del Senato, meno quella relativa all'introduzione di un nuovo articolo 6.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno anche che il Comitato ristretto, che avevamo nominato per l'esame preliminare delle modifiche apportate dal Senato, ha proposto e noi, nella richiamata seduta del 5 marzo, abbiamo preso in considerazione una nuova formulazione dell'articolo 6 introdotto dal Senato e, correlativamente, del vecchio articolo 6, divenuto, nel testo del Senato, articolo 7. Dopodiché abbiamo sospeso i lavori in attesa del prescritto parere della V Commissione bilancio su dette nuove formulazioni.

La Commissione bilancio, la quale fin dall'11 marzo, aveva espresso parere favorevole sul nuovo testo dell'articolo 7, ieri ha sciolto anche le riserve che aveva avanzate sulla nuova formulazione dell'articolo 6 dichiarandosi favorevole anche a quest'ultimo. Sicché possiamo ormai concludere rapidamente l'esame del provvedimento.

BRIZIOLI, *Relatore*. Invito gli onorevoli colleghi ad approvare gli articoli 6 e 7 nel testo propostoci dal Comitato ristretto.

TERRANA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. A proposito dell'articolo 6, è stato confermato alla Commissione bilancio che si tratta di una facoltà, la quale ovviamente si esercita nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Del resto, quest'anno la legge troverà un'applicazione molto relativa, mentre per gli anni futuri gli stanziamenti potranno essere adeguati. Per questo il Governo si associa al Relatore nel chiedere l'approvazione dei due articoli.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 6 introdotto dalla VII Commissione del Senato:

« Le disposizioni di cui sopra si applicano anche per i passaggi a livello che rientrano nella competenza della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per quanto concerne le ferrovie e tramvie concesse all'industria privata o in regime di gestione commissariale governativa, nonché le tramvie extraurbane ».

Il Comitato ristretto ha proposto, e la Commissione il 5 marzo ha già preso in considerazione, la sua sostituzione con il seguente altro:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche per i passaggi a livello delle ferrovie e tramvie extraurbane concesse alla industria privata o in regime di gestione com-

missariale governativa, sostituite all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le sue direzioni compartimentali a seconda della rispettiva competenza, previo parere della azienda esercente.

L'onere relativo graverà sui fondi iscritti nel capitolo 5094 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per il 1969 e sul corrispondente capitolo dei successivi esercizi ».

Pongo in votazione il nuovo testo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 del testo approvato dal Senato. Esso, come ho detto all'inizio, riproduce senza modificazioni l'articolo 6 già approvato dalla nostra Commissione. Ne do lettura:

« L'onere derivante dall'attuazione della presente legge farà carico ai fondi iscritti nel capitolo n. 509 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1968 e nei capitoli corrispondenti dei successivi esercizi in dipendenza della legge 6 agosto 1967, n. 688, e successivi provvedimenti legislativi concernenti l'esecuzione del programma di costruzioni e di opere in conto della seconda fase del piano decennale, autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato ».

Il Comitato ristretto (in correlazione con la nuova formulazione dell'articolo 6) ha proposto, e la Commissione il 5 marzo ha già preso in considerazione, la seguente nuova formulazione:

ART. 7.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 6, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge farà carico ai fondi iscritti nel capitolo n. 509 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1969 e nei capitoli corrispondenti dei successivi esercizi in dipendenza della legge 6 agosto 1967, n. 688, e successivi provvedimenti legislativi concernenti l'esecuzione del programma di costruzioni e di opere in conto della seconda fase del piano decennale, autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato.

Pongo in votazione il nuovo testo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Partecipazione della Società « Alitalia » - Linee aeree italiane - alla gestione della Società « Somali Airlines » (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (437-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, modificato dalla VII Commissione permanente del Senato: « Partecipazione della società " Alitalia " - Linee aeree italiane - alla gestione della società " Somali Airlines " ».

Il Relatore, onorevole Marraccini, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato, sulle quali si è espressa favorevolmente la V Commissione bilancio.

MARRACCINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa Commissione ha approvato il disegno di legge concernente la partecipazione della società « Alitalia » alla gestione della società « Somali Airlines » nella seduta del 13 novembre 1968. Il disegno di legge è stato modificato dalla VII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 5 marzo 1969, all'articolo 2, nel senso di affidare alla discrezionalità del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile la determinazione del contributo annuo da corrispondere dallo Stato all'Alitalia, in relazione all'effettivo andamento della gestione aziendale della società beneficiaria.

In sostanza, le modifiche che concernono il primo comma dell'articolo 2, consistono nel sostituire il verbo « corrisponderà » con « può corrispondere » e le parole: « un contributo annuo di lire 200 milioni » con le altre: « un contributo annuo fino a lire 200 milioni ».

Credo che il nuovo testo possa incontrare la nostra approvazione, ed in tal senso faccio formale proposta alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dal Senato.

Nessun chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

TERRANA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo si associa alla proposta del Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VII Commissione del Senato.

Come ha detto il Relatore, la modifica approvata dal Senato concerne esclusivamente il primo comma dell'articolo 2, che nel testo da noi approvato risultava così formulato:

« Per la partecipazione di cui al precedente articolo il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - corrisponderà alla società " Alitalia " - Linee aeree italiane società per azioni - un contributo annuo di lire 200 milioni, per compensare gli eventuali oneri finanziari derivanti da tale partecipazione ».

Il Senato ha sostituito detto comma col seguente altro:

« Per la partecipazione di cui al precedente articolo il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, con proprio decreto, può corrispondere alla società " Alitalia " - Linee aeree italiane società per azioni - un contributo annuo fino a lire 200 milioni, per compensare gli eventuali oneri finanziari derivanti da tale partecipazione ».

Pongo in votazione il nuovo testo.

(È approvato).

L'articolo 2 nel suo complesso rimane pertanto così formulato:

« Per la partecipazione di cui al precedente articolo il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, con proprio decreto, può corrispondere alla società « Alitalia » - Linee aeree italiane società per azioni - un contributo annuo fino a lire 200 milioni, per compensare gli eventuali oneri finanziari derivanti da tale partecipazione.

A tal fine, la società « Alitalia » - Linee aeree italiane società per azioni - è tenuta a presentare annualmente, nel periodo previsto nell'articolo 1, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - il bilancio della società « Somali Airlines », e ogni altra documentazione che potrà eventualmente essere richiesta dal predetto Ministero ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga della concessione e finanziamento dell'esercizio della ferrovia metropolitana di Roma (Termini-EUR) esercitata dalla STEFER per conto dello Stato (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (936).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla VII Commissione permanente

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

del Senato: « Proroga della concessione e finanziamento dell'esercizio della ferrovia metropolitana di Roma (Termini-EUR) esercitata dalla STEFER per conto dello Stato ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole al provvedimento.

Mi sostituisco al Relatore, onorevole Querci, impossibilitato a intervenire, invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge, che, per altro, mi sembra non abbia bisogno di illustrazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MONACO. Vorrei fare una osservazione, e cioè che la copertura delle perdite di esercizio è tutta a carico dello Stato, perché, come risulta dall'articolo 3, « i sussidi di cui all'articolo precedente sono accordati in conto del rimborso dovuto dallo Stato a copertura delle perdite di esercizio, e non saranno quindi recuperati... ». Chiaro quindi che non si tratta dei normali sussidi dati alle ferrovie concesse.

Mi preme far rilevare che, attualmente, la cifra che lo Stato dovrebbe corrispondere alla STEFER per queste perdite di esercizio ammonta a circa 20 miliardi. Si tratta di contributi arretrati per i quali c'è una lunga discussione tra il comune di Roma (unico azionista della società) e lo Stato, in merito ai conti, che sono fermi al 1951, e ai contributi che lo Stato dovrebbe versare.

Le perdite di esercizio della STEFER sono colmate con versamenti alla società fatti dall'unico azionista, che, come ho detto, è il comune di Roma; il che comporta per il comune un carico dell'8 per cento per interessi passivi sulle cifre anticipate che avrebbero dovuto già, essere versate dallo Stato.

In questa sede mi permetto di richiamare l'attenzione del Ministero su questo fatto. Non voglio anticipare da quale parte si trovi la ragione, ma sarebbe bene che si arrivasse ad un conteggio definitivo, dato che non è giusto che il comune paghi per lo Stato, sopportando degli oneri non indifferenti per interessi.

DAMICO. La prima questione che volevo sollevare, è già stata trattata dal collega, onorevole Monaco, e quindi sorvolo, limitandomi a riaffermare che è necessario definire meglio i rapporti fra lo Stato e il comune di Roma in merito alla STEFER.

Altra questione importante: noi vorremmo che almeno la nostra Commissione potesse entrare nel merito di questa metropolitana, dato che abbiamo la netta impressione che si continui a lavorare, in questo campo, per

compartimenti stagni; per altro, il problema è di grande importanza, data la funzione di decongestionante del traffico della grande città che ha la metropolitana.

Penso che una puntualizzazione del Ministro sulle linee e sulla politica di trasporto in merito alle metropolitane sarebbe quanto mai opportuna.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TERRANA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Ritengo che il problema possa essere approfondito, ma non va dimenticato che i rapporti fra lo Stato e la STEFER sono regolati da leggi precise, sicché non c'è spazio per margini di incertezza così ampi. Per quanto si riferisce alla gestione della metropolitana ho qui e posso comunicarvi i dati del disavanzo effettivo della STEFER fino a tutto il 1967, nonché di quello ammissibile fino al 1963, secondo i calcoli fatti in base al bilancio della società e alla legge.

Ad ogni modo mi riservo di effettuare i necessari controlli e di riferire quando la Commissione vorrà discutere il problema. Frattanto prego gli onorevoli colleghi di approvare la legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Ne darò lettura e, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR) da effettuarsi dalla Società tranvie e ferrovie elettriche di Roma (STEFER), ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 272, già prorogato con legge 20 maggio 1966, n. 369, è ulteriormente prorogato di cinque anni.

(È approvato).

ART. 2.

La spesa di 1.800 milioni di lire autorizzata dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1966, n. 369, per la concessione alla Società tranvie e ferrovie elettriche di Roma (STEFER) di sussidi integrativi, salvo conguaglio, per l'esercizio, per conto dello Stato, della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR), è elevata a 3.200 milioni di lire.

(È approvato).

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1969

ART. 3.

I sussidi di cui all'articolo precedente sono accordati in conto del rimborso dovuto dallo Stato a copertura delle perdite di esercizio e non saranno quindi recuperati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 12 aprile 1946, n. 338.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, per lire 1.300 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e per lire 100 milioni con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta.

Disegno di legge:

« Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati » (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (343-B).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Partecipazione della società " Alitalia " - Linee aeree italiane - alla gestione della società " Somali Airlines " (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (437-B).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Proroga della concessione e finanziamento dell'esercizio della ferrovia metropolitana di Roma (Termini-EUR) esercitata dalla STEFER per conto dello Stato » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (936).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Giuseppe, Azimonti, Ballarin, Battistella, Belci, Brizioli, Canestrari, Cebrelli, Damico, Degli Esposti, Foscarini, Guerrini Giorgio, Guglielmino, Ianniello, Marocco, Marraccini, Merli, Molè, Monaco, Pirastu, Russo Ferdinando, Skerk, Squicciarini, Tripodi Girolamo, Turnaturi e Zanibelli.

Sono in congedo:

Bianchi Gerardo, Dagnino e Gatto.

La seduta termina alle 9,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO